



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023**

SOMMARIO

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

PREMESSA NORMATIVA	3
--------------------------	---

PARTE SECONDA - GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

1 IL CONTESTO IN CUI OPERA LA SOCIETÀ	11
1.1 Analisi del contesto esterno	11
1.2 Analisi del contesto interno e mappatura dei processi	122
2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT).....	14
3 IL GRUPPO DI LAVORO INTRA AZIENDALE.....	15
4 ESPOSIZIONE A RISCHIO CORRUZIONE - DEFINIZIONI.....	16
5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AREE/ATTIVITA' AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE.....	17

PARTE TERZA - MISURE GENERICHE E SPECIFICHE

MISURE GENERALI

6 TRATTAMENTO DEL RISCHIO E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	25
7 TRASPARENZA - RINVIO.....	26
8 FORMAZIONE.....	26
9 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	27
10 ROTAZIONE DEL PERSONALE.....	27
11 CAUSE OSTATIVE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI.....	28
12 DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE.....	28
13 WHISTLEBLOWING - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI.....	29
14 LA MISURA DEL C.D. "PANTOUFLAGE"	30
15 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO.....	31
16 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI.....	31
17 RASA - RESPONSABILE ANAGRAFICA STAZIONE APPALTANTE.....	31

MISURE SPECIFICHE

18 LINEE GUIDA PER L'USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI.....	32
---	----

PARTE QUARTA - LA TRASPARENZA

19 INTRODUZIONE.....	32
20 GLI OBIETTIVI E I TEMPI.....	33
21 REVISIONE MISURE ORGANIZZATIVE TRASPARENZA.....	34
22 ATTUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	34
23 DATI.....	34
24 USABILITA' E COMPRESIBILITA' DEI DATI.....	34
25 DEFINIZIONE DEI FLUSSI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI.....	34
26 CONTROLLO E MONITORAGGIO MISURE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	35
27 TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679).....	36
28 ACCESSO CIVICO: SEMPLICE E GENERALIZZATO.....	36

PARTE QUINTA- NORME DI CHIUSURA

29 PUBBLICAZIONE DEL PIANO.....	37
30 PRINCIPALI LEGGI E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO.....	37

PREMESSA NORMATIVA :

Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [ex L. 190/2012 (Rif. P.N.A.) e D. Lgs. 33/2013] – Coordinamento con il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

Amsef Srl, società a controllo pubblico indiretto, aderendo agli indirizzi del Comune di Ferrara, socio unico di Holding Ferrara Servizi Srl, a sua volta socio unico di Amsef Srl, ha adottato misure di prevenzione della corruzione (integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001), nonché sottoposta agli obblighi di pubblicazione dei dati e di programmazione degli obiettivi in tema di trasparenza. Si è ritenuto fino ad oggi opportuno esplicitare tali misure di prevenzione della sicurezza integrative in un documento separato rispetto al Modello 231 (ovvero il presente Piano). Ciò permette di poter meglio dare evidenza anche alla sezione sulla trasparenza e alle finalità e responsabilità parzialmente differenti, e di facilitare le verifiche e i monitoraggi previsti da parte del RPCT.

Il Piano recepisce comunque integralmente gli obblighi e le procedure disposti del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed è a sua volta integrativo del Modello organizzativo medesimo.

Nel predisporre il presente Piano si è quindi tenuto conto della normative che nel tempo si è evoluta e parzialmente modificata, nonché delle interpretazioni rese disponibili dall'Authority, con gli opportuni adeguamenti dovuti alla struttura e alle peculiarità della società.

In questa premessa si farà riferimento alle principali norme, che hanno costituito la base per la realizzazione del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Per un elenco più esaustivo delle leggi, linee guide e comunicati, che comunque vanno considerate ed applicate nella gestione dei processi di anticorruzione e trasparenza aziendali si rimanda alla Sezione 10, in calce al presente documento.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, (di seguito denominata "Legge anticorruzione") sono state adottate disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in attuazione della Convenzione ONU contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, nonché della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110. Tale normativa richiede alle Pubbliche Amministrazioni di adottare un idoneo sistema di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, introducendo specifiche forme di responsabilità a carico dei dirigenti e funzionari pubblici e conseguenti sanzioni in caso di inadempienze.

In data 11 settembre 2013, con delibera n. 72/2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) [che ha successivamente assunto la denominazione di Autorità Nazionale anticorruzione (A.N.AC.) – "Authority Anticorruzione" con il D.L. 101/2013] ha approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge Anticorruzione, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) la cui funzione principale è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale. A norma del paragrafo 1.3 del P.N.A., i contenuti del Piano sono rivolti, tra gli altri soggetti, "agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari". In particolare nel P.N.A. si legge che "al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge numero 190/2012 gli enti di diritto privato in controllo pubblico anche di livello locale sono tenuti ad introdurre ad implementare adeguate misure organizzative gestionali" (pag. 33); e che "gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di

prevenzione della corruzione”

Il P.N.A. 2013 (pag. 33/34) stabiliva altresì espressamente che “Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti (n.d.r. enti di diritto privato in controllo pubblico....) adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 sono denominate “Piani di prevenzione della corruzione”. Nell’Allegato 1 al P.N.A al capitolo “B.2 Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico” si legge:

“Al fine di realizzare un’azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 considerano anche il rischio di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del P.N.A.) e presentano il seguente contenuto minimo:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per l’aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”.

Nella predisposizione del presente Piano, integrativo del Modello 231 adottato, così come dei precedenti, si è pertanto tenuto conto di quanto sopra riportato.

Parallelamente, ad intensificazione delle regole emanate per contrastare la corruzione, il Legislatore ha poi emanato il D. Lgs. n. 33/2013 che ha imposto ulteriori obblighi in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel seguito, la Circolare n.1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione prima, e il DL n. 90/2014, come convertito dalla l. 114/2014 che ha riscritto l’art. 11 del D.Lgs. 33/2013 poi, hanno individuato precisamente l’ambito soggettivo di applicazione della normativa su citata in tema di trasparenza, che si applica, ai sensi del predetto art. 11, anche “limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che

esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". Risultano evidenti il collegamento e la complementarietà tra la normativa anticorruzione e la normativa in tema di trasparenza sopra richiamate, ciò emergendo anche nei richiami testuali tra le due, quali ad esempio nell'art. 10 D. Lgs. 33/2013, ove si asserisce al comma 1 che il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (....) indica le iniziative previste per garantire (...) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità " e al comma 2 "Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione"; oppure nell'art. 43 decreto cit. ove al comma 1 si specifica "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; ed ancora al comma 2 "Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione". E' inoltre sempre l'Autorità nazionale anticorruzione che controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha infine approvato:

- con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- con la Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015, ha approvato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, che si pone in continuità con il medesimo.

Nell'anno 2016 sono stati emanati tre provvedimenti di rilievo e cogenti per le materie trattate:

- il D. Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013", detto "Decreto Madia Trasparenza", pubblicato in G.U. 8 Giugno 2016 n. 132;
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (P.N.A. 2016), approvato da ANAC con Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016.

La principale novità introdotta è l'unificazione fra il Piano di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza. Inoltre viene precisato l'ambito soggettivo di applicazione delle normative di riferimento con riguardo, per quanto qui interessa, anche alle società:

- nel D. Lgs. 33/2013 (come integrato dal D. Lgs. 97/2016), viene specificato all'art. 2- bis che " (...) La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: (...) b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.";

- nella L. 190/2012 (come integrata dal D. lgs. 97/2013) si legge all'art. 2-bis che il Piano nazionale anticorruzione costituisce un atto di indirizzo "..... per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Il P.N.A. 2016, con riferimento al coordinamento con il P.N.A. 2013, stabilisce che quest'ultimo è da intendersi superato riguardo all'identificazione degli enti direttamente destinatari del P.N.A., mentre resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio, con le integrazioni dell'Aggiornamento 2015, che viene espressamente richiamato quale parte integrante del P.N.A. 2016.

Ulteriori novità sono state introdotte nel 2017 con la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

- Delibera Anac n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla P.A. e degli enti pubblici economici";
- Delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante 'Codice di Contratti Pubblici' come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 recante 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100;
- Legge 30 novembre 2017 n.179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

In particolare, nella Delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, Anac rileva che non vi sono specifiche misure innovative per la redazione del piano anticorruzione nelle società a controllo pubblico, per le quali rimangono quindi pienamente in vigore le indicazioni già fornite nel P.N.A. 2016.

Di maggiore interesse, per le società a totale controllo pubblico, la deliberazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" che ridefinisce il campo di applicazione della normativa dopo gli interventi della riforma Madia. Di particolare interesse nel caso della società oggetto del presente documento è il paragrafo 1.2 "L'ambito soggettivo definito dal nuovo art. 2-bis, riferito tanto agli obblighi di pubblicazione quanto all'accesso generalizzato", che nel riferirsi a quanto disposto dalla Legge Madia, riporta "il nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come introdotto dal d.lgs. 97/2016,[...] si compone di tre commi:

- al primo si definisce e delimita la nozione di "pubbliche amministrazioni" con rinvio all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- al secondo comma si dispone che la medesima disciplina dettata dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, "in quanto compatibile", anche a:
 - a) enti pubblici economici e ordini professionali;
 - b) società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. 175/2016. Sono escluse, invece, le società quotate come definite dal medesimo decreto.
 - c) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

- al terzo comma si dispone che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, “in quanto compatibile”, anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società ed altri enti di diritto privato in controllo pubblico); stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e altri enti) che svolgono attività di pubblico interesse. Di fatto, ciò si traduce nell’estensione, anche per Amsef srl, degli obblighi di trasparenza già dovuti alle PP.AA., come riportato in allegato 1 della citata delibera.

L’art. 2-bis sostituisce il precedente art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, nel senso che fissa una disciplina organica (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni; estende questo stesso regime, “in quanto compatibile”, anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico); stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e altri enti) che svolgono attività di pubblico interesse. Di fatto, ciò si traduce nell’estensione, anche per Holding Ferrara Servizi Srl e per le sue controllate, degli obblighi di trasparenza già dovuti alle PP.AA., come riportato in Allegato 1 della citata delibera.

Ciascuna delle raccomandazioni e disposizioni sopra citate sono state utilizzate, fino al 2018 per la redazione di tutti i Piani per la Prevenzione della Corruzione prima e i Piani per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza poi, e i relativi aggiornamenti annuali.

Nel corso dell’ultimo anno, le importanti novità normative introdotte, congiuntamente a modifiche organizzative del contesto aziendale hanno reso necessarie una revisione del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e, a seguire, una nuova redazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nel dettaglio è stata presa in considerazione la seguente normativa:

- Determinazione ANAC n. 6/2015 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” nelle quali vengono specificati l’ambito di applicazione, l’oggetto delle segnalazioni e la procedura di tutela della riservatezza dell’identità del dipendente pubblico dichiarante (di precedente emanazione, ma che ha trovato piena attuazione solamente con la promulgazione soltanto con la legge al punto successivo);
- Legge 30 novembre 2017 n.179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- Regolamento UE del 27 aprile 2016, 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, entrato in vigore il 25 maggio 2018;
- D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- Comunicato ANAC del 16 marzo 2018 “Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2018-2020”
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha riformato la materia del *whistleblowing* nel settore pubblico e in quello privato, già considerato dal Garante, ma in maniera meno organica, nella Determinazione ANAC n. 6/2015. L’art. 1 della legge tutela il pubblico dipendente che nell’interesse della Pubblica Amministrazione segnali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o all’Autorità Giudiziaria

o contabile condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Solo ai fini della applicazione della normativa de quo sul whistleblowing, al dipendente pubblico viene equiparato il dipendente degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.: anche ai dipendenti di Amsef Srl è pertanto applicabile il citato art. 1. L'art. 2 della legge riguarda il settore privato, integrando l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001. Nello specifico, il nuovo comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001, prevede che i modelli organizzativi, e, conseguentemente, i Piani per Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, devono soddisfare condizioni specifiche ossia, in particolare, devono prevedere quanto segue:

- uno o più canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Pertanto, a partire dal 2018, alla Holding e alle società da essa controllate, sono state applicate sia la tutela di cui all'art. 1 in tema di segnalazioni o denunce di generiche condotte illecite e/o di rilievo contabile, sia quella di cui all'art. 2, riguardo alla segnalazione di condotte rilevanti ai sensi del D. 231/2001 e/o di violazioni del Modello organizzativo adottato. Holding Ferrara Servizi Srl, così come le società da essa controllate, ha provveduto pertanto a definire all'interno del Modello Organizzativo recentemente revisionato le modalità di gestione delle denunce o segnalazioni e di tutela del segnalante sotto i due profili – pubblicistico e privatistico – sopra indicati. Tali procedure, assieme alle attività di monitoraggio definite sono state riportate nel presente piano.

Per quanto riguarda la normativa relativa alla privacy, ancor prima dell'applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), in vigore dal 25 maggio 2018, Amsef Srl ha osservato i criteri di proporzionalità e adeguatezza previsti in materia, seguendo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con delibera n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014. Sono utilizzati gli accorgimenti necessari per oscurare i dati non pertinenti con le finalità di trasparenza.

Nel 2018 Amsef Srl ha nominato al proprio interno un Responsabile della Protezione dei Dati di gruppo (artt. 37, 38 e 39 del GDPR) – per sé e le aziende controllate - che annovera fra i suoi compiti anche quello di fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento sull'osservanza del Regolamento e in generale in materia di riservatezza dei dati personali. Potrà quindi essere consultato in relazione alle pubblicazioni e alle istanze di accesso eventualmente presentate.

Per l'anno 2019 sono due i provvedimenti rilevanti ai fini della redazione del presente piano:

- la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" cd "Spazzacorrotti";

- la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

Con l. n. 3/2019 rubricata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” il Legislatore si è proposto di contrastare con maggiore efficacia la corruzione, freno allo sviluppo economico del Paese. Sulla scia della Riforma Orlando ha ulteriormente ampliato gli strumenti di investigazione parificando la normativa a quella dei reati di mafia. Vera novità dell’approccio al contrasto dei reati con maggiore disvalore fra quelli che offendono la p.a. è il sistema delle pene accessorie, nonché gli strumenti di “prevenzione”. Viene introdotta la disciplina del “collaboratore di giustizia” di taluni reati contro la p.a., anche se al momento la sua figura è ancora circondata da una serie di paletti da risultare di difficile attuazione un incentivo alla collaborazione. Il Legislatore ha inoltre inciso sul patteggiamento e sui termini di prescrizione del reato, anche se l’entrata in vigore di quest’ultima, prevista inizialmente per il gennaio 2020, è passibile di ulteriori modifiche e correttivi.

Di interesse prioritario per la redazione del presente piano è però la Delibera 13 novembre 2019, n. 1064, con la quale l’Anac mette finalmente a disposizione degli RPCT un testo unico sulla strategia anticorruzione. Di seguito si ne riporta una sintesi, la quale è estremamente utile per la comprensione dei principi alla base del presente piano, nonché degli strumenti e delle modalità operative utilizzati per la sua redazione.

I principi. Il Consiglio dell’Anac ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le istruzioni fornite fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Il PNA infatti contiene rinvii continui a delibere dell’Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso. L’obiettivo è quello di rendere disponibile uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta del Consiglio sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell’Autorità, quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell’imparzialità dei processi decisionali. Il nuovo PNA propone una utile riflessione di premessa sui “principi guida” cui occorre fare riferimento nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo:

- **principi strategici**, declinati in coinvolgimento dell’organo di indirizzo; cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, che non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura; collaborazione tra amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio, che può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio;
- **principi metodologici**, in termini di prevalenza della sostanza sulla forma in modo da tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione; gradualità nelle diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza; selettività negli interventi, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo; integrazione di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione; miglioramento e apprendimento continuo;
- **principi finalistici**, quali l’effettività che eviti di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull’integrità; l’orizzonte del valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento.

Le principali indicazioni di carattere generale. Al fine di disegnare un’efficace strategia di

prevenzione della corruzione, è necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio delle misure, attuato mediante sistemi informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nell'Allegato 1, che diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo. Altra indicazione importante è quella di lavorare di più sulla configurazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che a vario titolo intervengono nel processo legato alla strategia anticorruzione, sfida per la quale il PNA propone un utile riepilogo dei compiti e delle funzioni principali dei soggetti coinvolti nella predisposizione del PTPCT (RPCT, organi di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione e degli incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti, *stakeholder*). Il PNA ricorda inoltre che i PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione" e vi devono rimanere pubblicati unitamente a quelli degli anni precedenti. Circa la relazione annuale che i RPCT devono trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo, il PNA raccomanda che da essa emerga una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT, con particolare riferimento al monitoraggio delle misure generali e specifiche. La relazione, si legge, costituisce un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione del PTPCT, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate, che devono guidare le amministrazioni nella elaborazione del successivo PTPCT. Si ricorda inoltre che, al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, è necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione, con particolare riguardo al Piano della performance, di modo che le attività svolte per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT vengano introdotte in forma di obiettivi nel Piano della performance. Il ruolo di cerniera è affidato agli OIV, chiamati a verificare che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Gli strumenti. Il PNA si sofferma sulle misure relative all'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica per poi passare alla rotazione straordinaria, per la quale l'Anac ha adottato la delibera n. 215/2019, auspicando che sia dedicata una maggiore attenzione alla misura e rinnovando l'indicazione di monitorare con attenzione le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della misura al fine di dare concreta attuazione all'istituto. Alla rotazione ordinaria, misura che gode di poco consenso, è dedicato un approfondimento specifico nell'Allegato n. 2. Dopo aver riepilogato i vincoli oggettivi e soggettivi e aver ricordato la funzione fondamentale della formazione, il documento indica le possibili misure alternative in caso di impossibilità della rotazione. Il PNA fornisce inoltre disposizioni specifiche per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti. Si insiste poi sull'adozione del Codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione, in quanto rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita. Il Codice costituisce elemento complementare del PTPCT, per cui deve caratterizzarsi per un approccio concreto che consenta al dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando modelli comportamentali per i vari casi e fornendo i riferimenti ai soggetti interni all'amministrazione per un confronto nei casi di dubbio circa il comportamento da seguire. Vengono quindi proposte alcune utili riflessioni sul conflitto di interessi e sulle inconfiribilità/incompatibilità degli incarichi, sull'assunzione di incarichi extra istituzionali e sul divieto di *pantouflage*, fornendo precise indicazioni per abbattere i rischi corruttivi relativi a questi aspetti.

La trasparenza. Il PNA ricorda che il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, col quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Mette inoltre in rilievo il compito affidato agli OIV di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

In linea generale, dunque, coerentemente con gli indirizzi forniti nei P.N.A., adottati sino alla data odierna dall'A.N.A.C. e con la normativa nazionale vigente è stata adottata la presente revisione del P.T.P.C.T. di Amsef srl in cui l'approccio metodologico utilizzato è basato principalmente sulle seguenti attività:

- Mappatura dei processi;
- Identificazione delle aree, valutazione e trattamento del rischio;
- Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione.

Con la definizione ed attuazione della presente revisione del P.T.P.C.T., Amsef srl intende formalizzare le buone prassi utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere specifico, che assicurino di ridurre sensibilmente il rischio di corruzione.

PARTE SECONDA: GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

1 IL CONTESTO IN CUI OPERA LA SOCIETA'

1.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale le aziende del gruppo Holding si trovano ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Al fine di una puntuale contestualizzazione del presente Piano, risulta quindi indispensabile l'analisi delle dinamiche socio-territoriali del contesto di riferimento, necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa veicolare all'interno delle società del gruppo per via delle specificità dell'ambiente in cui la stessa opera.

Come suggerisce l'ANAC nel PNA 2019 (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente società di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

La Società ha sede nella città di Ferrara, Emilia-Romagna, Italia. L'attività della società è limitata ai territori della provincia di Ferrara.

Per tale motivo la società, nella valutazione del contesto esterno rinvia alle valutazioni fornite nell'art. 3.2 del P.T.P.C.T. 2021- 2023 della Regione Emilia-Romagna che "costituisce il prodotto di una collaborazione interistituzionale, nell'ambito della "Rete per l'integrità e la Trasparenza",

costituita ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 2016, per condividere, tra tutti i “Responsabili della prevenzione della corruzione e Trasparenza” degli Enti aderenti, documenti e criteri di riferimento per la descrizione del contesto, socio-economico e criminologico, del territorio regionale emiliano-romagnolo, in fase di aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni “.

Più nello specifico, al paragrafo 3.2.2. “Profilo criminologico del territorio” occorre ricordare:

“la progressione delle attività mafiose nell’economia legale, specie nel settore edile e commerciale, e, parallelamente, lo strutturarsi di un’area grigia formata da attori eterogenei, anche locali, con cui i gruppi criminali hanno stretto relazioni al fine di sfruttare opportunità e risorse del territorio (appalti, concessioni, acquisizioni di immobili o di aziende, ecc.”.

“Nella provincia di Ferrara nel periodo 2010-2019, sono cresciuti in misura superiore alla media le estorsioni, le truffe e i reati riguardanti gli stupefacenti; in controtendenza all’andamento medio della regione, sono cresciuti anche i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti”.

Questa analisi è confermata nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata-anno 2018” presentata al Parlamento il 05/12/2020 dal Ministro dell’Interno.

In tale relazione, per quanto riguarda la ns. regione, si legge infatti” In Emilia-Romagna, l’elevata propensione imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori che catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti. Tra le mafie nazionali, la ‘ndrangheta, ha adottato, anche in questa regione, un approccio marcatamente imprenditoriale, prediligendo, tra le proprie direttrici operative, l’infiltrazione sia del tessuto economico produttivo sia delle amministrazioni locali, aggredendo il territorio, non attraverso il predominio militare ma **orientandosi alla corruttela e alla ricerca delle connivenze**, funzionali ad una rapida acquisizione di risorse e posizioni di privilegio. Tale modello operativo si è agevolmente prestato a consolidare un “sistema integrato” di imprese, appalti e affari, che ha creato un efficace *humus* con il quale avviare le attività di riciclaggio e di reinvestimento di capitali”.

Questo obbliga le pubbliche amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo a rafforzare le proprie misure di contrasto alla corruzione e ai reati corruttivi in genere, e ad attrezzarsi per evitare di collaborare, magari in modo ignaro, al riciclaggio, nell’economia legale, di proventi da attività illecite e quindi all’inquinamento dei rapporti economici, sociali e politici. Ma anche per evitare, in uno scenario in ginocchio a causa della pandemia, che le ingenti risorse finanziarie e le misure di sostegno messe, o che saranno messe, in campo a favore delle imprese non siano intercettate e non costituiscano un’ulteriore occasione per la criminalità organizzata.

Sulla base di tutte le informazioni suddette, Amsef srl intende rafforzare nel presente P.T.P.C.T. il proprio sistema di misure interne per la prevenzione della corruzione.

Con riferimento alle attività svolte dalla società – dal passato ad oggi –, si rileva che non si sono manifestati casi di corruzione né si sono registrate operazioni sospette in tema di appalti che abbiano coinvolto dirigenti, amministratori, dipendenti.

A Ferrara e nelle province limitrofe sono presenti molte altre realtà imprenditoriali specializzate nelle onoranze funebri. Pur sapendo, dalla stampa nazionale, che non di rado interessi malavitosi possano essere attratti da attività legate alla produzione e commercio delle bare, non si registrano casi che abbiano coinvolto direttamente Amsef Srl e suoi dipendenti e collaboratori, né si sono mai manifestati casi di corruzione che abbiano coinvolto amministratori e/o dipendenti.

1.2 Analisi del contesto interno e mappatura dei processi

AMSEF SRL è soggetta al controllo e coordinamento del socio unico Holding Ferrara Servizi Srl,

società unipersonale del Comune di Ferrara, che si occupa della gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare del Comune medesimo. Amsef Srl è pertanto sottoposta a vigilanza da parte del Comune medesimo ed opera secondo gli standard vigenti ai sensi della normativa in materia. Si segnala che nel corso del 2017 e nel 2018 Amsef Srl è stata oggetto di studio ed analisi economica ed organizzativa di futuri possibili assetti; tali analisi sono attualmente all'attenzione della proprietà.

Struttura organizzativa della società

Si segnala che per il mantenimento di livelli di efficienza e di redditività, l'implementazione della dirigenza della società è stata congelata e rinviata a data da individuarsi.

- a) La governance della società è affidata ad un Amministratore Unico.
- b) Il controllo gestionale e la revisione legale sono affidati ad un Sindaco Unico.
- c) Pianta organica (dipendenti)
 - DIVISIONE FUNEBRE, in cui operano il Settore Onoranze, il Settore Trasporti e il Settore Fioreria;
 - DIVISIONE AMMINISTRATIVA, in cui operano il Settore Contabilità-Programmazione e il Settore Risorse Umane.

Mappatura dei processi

Con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13/11/2019), l'ANAC ha sviluppato e aggiornato le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo (contenute nel PNA 2013 e nell'aggiornamento PNA 2015). Il documento metodologico di cui all'allegato 1 del PNA 2019 costituisce ora l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione de PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio. Si è passati, come è noto, da un approccio di tipo quantitativo, prevalente nell'impostazione data con l'allegato 5, ad un approccio di tipo qualitativo, che *"può essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023"*.

Ruolo fondamentale assume la "mappatura dei processi", consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. Già l'aggiornamento 2015 al PNA (determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015) tra le indicazioni metodologiche per il miglioramento del processo di gestione del rischio corruzione raccomandava che la mappatura dei processi fosse effettuata su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente e non solamente con riferimento alle c.d. "aree obbligatorie". La stessa ANAC nella determina citata poneva in evidenza il fatto *"l'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva"*. L'allegato metodologico al PNA conferma e arricchisce tali raccomandazioni e chiarisce come sia indispensabile che *"la mappatura sia integrata con i sistemi di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione spesso già presenti nelle organizzazioni (controllo di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance management) secondo il principio guida della integrazione..."*. A tali raccomandazioni si è in questi anni attenuta Amsef srl. I precedenti piani, a cui si rinvia, danno conto di un percorso iniziato già nel 2015, con una prima mappatura dei processi delle aree a rischio obbligatorie. In stretto collegamento con l'Organo Amministrativo, Il RPCT, con la collaborazione del Gruppo di Lavoro, ha aggiornato detta mappatura con tutti gli elementi utili alla loro descrizione come evidenziato nel Box 4 dell'allegato metodologico al PNA 2019.

Sono state individuate, rispetto al passato, due nuove aree **"Affari legali e contenzioso"** e **"Incarichi e nomine"**. Inoltre, data la non applicabilità ad Amsef srl della normativa in materia di contratti pubblici, la descrizione dell' **"Area Contratti"**, ex area affidamento di lavori, servizi e

forniture, viene effettuata necessariamente secondo uno schema semplificativo rispetto al contenuto indicato nell'allegato 1 del PNA 2019 di ANAC.

Le aree e i processi trattati, sono stati individuati riguardo alle aree e rischi tipici dell'operatività delle società controllate che operano in regime di libero mercato secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 19/2004 (artt. 5 comma 2 e 13), con l'individuazione delle responsabilità, in relazione alla dimensione organizzativa della società, delle conoscenze, delle risorse disponibili e sono rappresentate nella tabella seguente:

AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	RESPANSABILITA'
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione progressione del personale)	<ul style="list-style-type: none"> • Reclutamento; • Progressione carriera; 	<ul style="list-style-type: none"> • A.U.; • Divisione Amministrativa-Risorse Umane;
Incarichi e nomine (ex area Nomina amministratori e affidamento incarichi dirigenziali)	<ul style="list-style-type: none"> • Conferimento incarichi dirigenziali; • Nomina amministratori; 	<ul style="list-style-type: none"> • A.U.; • Organo Amministrativo HFS;
Contratti (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione documenti oggetto del contratto: richieste di preventivo, disciplinare tecnico, schemi contrattuali; • Conferimento incarichi, professionali e consulenze; 	<ul style="list-style-type: none"> • A.U.; • A.U.;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ex area erogazioni, sovvenzioni, contributi e sussidi)	<ul style="list-style-type: none"> • Sponsorizzazioni non conformi all'oggetto societario; • Erogazioni liberali non conformi all'oggetto societario; 	<ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo HFS; A.U.; • Organo amministrativo HFS; A.U.;
Affari legali e contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> • Recupero crediti; • Contenzioso stragiudiziale: procedure di mediazione e conciliazione; • Contenzioso giudiziario: decisione di costituzione in giudizio ; 	<ul style="list-style-type: none"> • A.U.; • A.U.; • A.U.;
AREE DI RISCHIO SPECIFICO	PROCESSI	RESPANSABILITA'
Gestione Onoranze Funebri	<ul style="list-style-type: none"> • Attività funebre e presa in carico del servizio; • Rapporti con Strutture Sanitarie pubbliche e private; 	<ul style="list-style-type: none"> • A.U.; • A.U.;

2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato l'art. 1, co. 7 della legge 190/2012 prevedendo che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il RPCT è individuato quale regista della complessiva predisposizione del Piano, in costante coordinamento con le funzioni aziendali.

Il Responsabile:

- è nominato dall'Organo Amministrativo, che gli assicura funzioni e poteri idonei a svolgere l'incarico in piena autonomia ed effettività;
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità, proponendo la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività

della Società;

- segnala all'Organo Amministrativo e all'OdV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- indica alle funzioni competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi etici e della legalità e definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- propone all'Organo Amministrativo la revisione annuale del presente documento per l'adozione entro il 31 Gennaio di ogni anno;
- cura il rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità/incompatibilità degli incarichi e contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere di dette situazioni ex art. 15 D. Lgs. 39/2013;
- si occupa ai sensi dell'art. 5 c. 7 D. Lgs. 33/2013 (accesso civico) dei casi di riesame;
- cura il rispetto delle disposizioni in materia di segnalazione ai sensi della disciplina del whistleblowing previste nell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001;
- relativamente agli obblighi di trasparenza svolge un ruolo di regia, coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione dei dati. Il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della tipologia di dati. E' altresì responsabile della cancellazione dei dati, trascorso il periodo di pubblicazione;
- nell'assolvimento degli obblighi di trasparenza applica il principio di "minimizzazione" a tutela dei diritti degli interessati, in coerenza con le disposizioni del GDPR 2016/679.

In data 18/06/2020, inoltre, il RPCT ha partecipato alla "Giornata nazionale del responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza " evento organizzato annualmente da ANAC, giunto alla sesta edizione e che nel 2020, causa pandemia, si è tenuto in streaming.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nel Sig. Gianluca Folchi.

Per l'adempimento delle funzioni di cui sopra il RPCT si avvale del supporto del Gruppo di Lavoro Intra Aziendale, di cui al prossimo paragrafo.

3 IL GRUPPO DI LAVORO INTRA AZIENDALE

A partire dal 2018 è operativo in Holding Ferrara Servizi Srl un Gruppo di Lavoro Intra-Aziendale che, affiancando e supportando gli RPCT delle singole società, si occupa di presidiare ed ottemperare agli obblighi previsti dalle normative sulla trasparenza, anticorruzione, privacy e D.lgs. 231/2001 per tutte le società afferenti al Gruppo Holding.

Come indicato nella Delibera del Cda di Holding Ferrara Servizi Srl del 14/06/2018, ha lo "scopo di:

- facilitare le società del gruppo a realizzare correttamente le attività richieste dalla normativa, sia in termini di processi da attivare che si procedure da seguire e strumenti da adottare;
- aumentare l'efficienza, creando format comuni, condividendo soluzioni operative, aggiornamenti normativi e procedurali ed armonizzando le procedure.

Tali attività hanno inoltre lo scopo di mettere in rete i responsabili delle aziende, creando un coordinamento di Holding funzionale al raggiungimento e alla massimizzazione dell'efficienza ed efficacia dei processi di governo. Le attività operative previste riguardano specificatamente: la pianificazione delle attività dei referenti di ognuna delle società, il supporto alla redazione dei piani e dei report annuali, l'aggiornamento dei modelli, la verifica dei documenti e le informazioni da pubblicare, la verifica dei registri e degli strumenti, il monitoraggio delle delibere ANAC e le attività conseguenti agli aggiornamenti normativi e alle nuove circolari ANAC, le verifiche con gli organi sociali (Collegi Sindacali, OdV) e con i professionisti incaricati.

4 ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUZIONE - DEFINIZIONI


Preliminarmente si precisa che:

- per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento;
- per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.

Si precisa, altresì, come ben evidenziato nel PNA 2019 (p. 10 e segg.) come il concetto di corruzione che deve essere preso a riferimento nel presente documento debba intendersi in un’accezione ampia, ovvero: *“Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontra l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter e art. 319-quater, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

Corruzione:

Sono eventi di corruzione non solo le condotte penalmente rilevanti (reati) ma anche i comportamenti scorretti, ovvero azioni realizzate nell’ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni /pubblici servizi per favorire interessi privati.



La Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, specifica infatti che il concetto di corruzione debba senz’altro interpretarsi secondo un’ampia accezione, per comprendere tutti i casi di “cattiva amministrazione”, ovvero tutti i casi di deviazione significativa di comportamenti e decisioni dalla cura imparziale del pubblico interesse. Sono pertanto censurabili le situazioni in cui interessi privati condizionino l’azione dell’amministrazione o dell’ente, e sia che tale condizionamento abbia avuto successo sia nel caso in cui resti a livello di tentativo. Considerato quanto sopra, si rammenta che contrariamente a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 – che richiede sempre un interesse o un vantaggio per la società – anche le azioni delittuose commesse “in danno” alla società sono pertanto da valutare e prevenire. Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato. I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all’assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all’assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all’assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a precisare l’ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

Le attribuzioni istituzionali di Amsef Srl possono costituire, astrattamente e limitatamente a taluni casi, occasioni per atti di tipo corruttivo. Naturalmente, oltre ai rischi gravanti sulle attività istituzionali tipiche, sussistono potenziali criticità inerenti anche alla gestione degli approvvigionamenti, alla scelta dei fornitori e all’assunzione delle risorse umane. Si evidenzia che gli amministratori e i dipendenti di Amsef Srl non rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e/o Incaricato di Pubblico Servizio per le attività dai medesimi svolte nell’ambito delle attività erogate dalla Società, pertanto non espongono l’ente alla potenziale commissione di ipotesi di reati contro la P.A. con ruolo passivo.

Per maggiore chiarezza si riportano le definizioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di pubblico servizio delineate dal Codice Penale:

- Ai sensi dell’art. 357 c.p. è ‘pubblico ufficiale’ “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, specificandosi che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.
- Diversamente, l’art. 358 c.p., riconosce la qualifica di ‘incaricato di un pubblico servizio’ a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AREE/ATTIVITÀ AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

La valutazione del rischio è la macro-fase in cui il rischio è **identificato, analizzato e ponderato**, ossia confrontato con gli altri rischi per individuare le priorità d’intervento.

Come anticipato al precedente art 1.2 sono state individuate le seguenti aree di attività a maggior rischio di corruzione, per quanto effettivamente riscontrabili nella realtà della società:

- I. acquisizione e gestione del personale;

- II. incarichi e nomine;
- III. contratti (ex affidamento di lavori, servizi e furniture/consulenze);
- IV. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- V. affari legali e contenzioso;
- VI. gestione Onoranze Funebri.

Sono inoltre state prese in considerazione le altre aree a rischio e strumentali come individuate nella Parte Speciale A) del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla società, che qui si richiamano integralmente, e comunque si intendono qui richiamate anche le altre aree a rischio individuate dal Modello 231 ove sussista un uso a fini privati delle pubbliche funzioni attribuite.

I processi ascritti a dette aree, con **identificazione** dei relativi rischi e misure di contrasto, sono rappresentati nella tabella che segue.

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione progressione del personale)				
DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	TIPO RISCHIO (RISCHI POTENZIALI)	DESCRIZIONE MISURE	ATTUAZIONE AL 31/12/2020
Reclutamento	Acceso dall'esterno mediante procedure concorsuali	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	adozione del regolamento di reclutamento del personale	Attuata
	Ricevimento candidature	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	adozione del regolamento di reclutamento del personale	Attuata
	Istruttoria (verifica requisiti e valutazione)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	adozione del regolamento di reclutamento del personale	Attuata
	Conferimento dell'incarico	Assenza di trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale	attuata
Progressione carriera	Richiesta di autorizzazione, o comunicazione da parte del dipendente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Applicazione CCNL	attuata
Incarichi e nomine (ex area nomine amministratori e affidamento incarichi dirigenziali)				
DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	TIPO RISCHIO (RISCHI POTENZIALI)	DESCRIZIONE MISURE	ATTUAZIONE AL 31/12/2020
Nomina Amministratori	Verbale Assemblea Soci	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza verifiche su cause di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013; • Possibili conflitti d'interesse D.Lgs. 165/2001 art. 53, comma 16 ter; • Divieto di pantouflage; 	Adozione modulistica specifica autocertificativa per la dichiarazione da parte degli interessati	<ul style="list-style-type: none"> • Attuata; • Da attuare entro 31/12/2021; • Da attuare entro 31/12/2021;

Conferimento incarichi dirigenziali	Determina organo amministrativo HFS e A.U.;	<ul style="list-style-type: none"> Assenza verifiche su cause di inconfiribilità e incompatibilità ex Dlgs.39/2013; Possibili conflitti d'interesse Dlgs. 165/2001 art. 53, comma 16 ter; Divieto di pantouflage 	Adozione di modulistiche specifiche autocertificative per la dichiarazione da parte degli interessati	<ul style="list-style-type: none"> Attuata; Da attuare entro 31/12/2021; Da attuare entro 31/12/2021;
Contratti (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)				
DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	TIPO RISCHIO (RISCHI POTENZIALI)	DESCRIZIONE MISURE	ATTUAZIONE AL 31/12/2020
Predisposizione documenti oggetto del contratto: richiesta di offerta, disciplinare tecnico, schema di contratto	<ul style="list-style-type: none"> Modalità di scelta del contraente; Individuazione degli elementi essenziali del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione di prodotti che favoriscano una determinato OE; Definizione di requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un determinato OE; 	Esplicitazione di fabbisogni, criteri, specifiche nella determina A.U. e nei restanti documenti che formano il contratto	attuata
Conferimento incarichi professionali e consulenze	Individuazione elementi essenziali della fornitura del servizio	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali e/o consulenza allo scopo di agevolare soggetti particolari od ottenere vantaggi personali indebiti. Conferimento di falsi incarichi e/o false consulenze.	<p>Esplicitazione fabbisogni nella determina A.U. per conferire l'incarico.</p> <p>Controllo delle prestazioni.</p>	attuata
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ex area erogazioni, sovvenzioni, contributi e sussidi)				
DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	TIPO RISCHIO (RISCHI POTENZIALI)	DESCRIZIONE MISURE	ATTUAZIONE AL 31/12/2020
Erogazioni liberali non conformi	Attività discrezionali non vincolate	Erogazioni liberali non conformi all'oggetto societario e/o a quello delle controllate e/o non conformi né coerenti con i fini istituzionali del Comune di Ferrara	Adozione codice etico	Attuata
Sponsorizzazioni non conformi	Attività discrezionali non vincolate	Sponsorizzazioni non conformi all'oggetto societario e/o a quello delle controllate e/o non conformi né coerenti con i fini istituzionali del Comune di Ferrara	Adozione codice etico. Previsione da parte della Copogruppo di un programma di sponsorizzazioni.	Attuata
Affari legali e contenzioso				
DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	TIPO RISCHIO (RISCHI POTENZIALI)	DESCRIZIONE MISURE	ATTUAZIONE AL 31/12/2020
Recupero crediti	Solleciti pagamento e segnalazione pratiche inesigibili	Motivazione generica di affidamento incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari od ottenere vantaggi personali indebiti.	Esplicitazione fabbisogni nella determina A.U. per conferire l'incarico e controllo prestazioni	Attuata

Contenzioso stragiudiziale (es. procedure di mediazione e conciliazione)	Comunicazione di affidamento dell'incarico	Motivazione generica di affidamento incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari od ottenere vantaggi personali indebiti. Mancata applicazione del principio di rotazione.	Esplicitazione fabbisogni nella determina A.U. per conferire l'incarico. Pubblicazione dati sul sito istituzionale.	Attuata
Contenzioso giudiziario	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	Motivazione generica di affidamento incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari od ottenere vantaggi personali indebiti. Mancata applicazione del principio di rotazione.	Esplicitazione fabbisogni nella determina A.U. per conferire l'incarico. Pubblicazione dati sul sito istituzionale.	Attuata
Gestione dell'attività di onoranze funebri				
DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	TIPO RISCHIO (RISCHI POTENZIALI)	DESCRIZIONE MISURE	ATTUAZIONE AL 31/12/2020
Attività funebre e presa in carico del servizio	Sottoscrizione del contratto con l'utenza	Abuso nei servizi che comportano intermediazione dell'attività funebre	Codice etico; Carta dei servizi; Normativa regionale di settore;	attuata
Rapporti con strutture sanitarie pubbliche e private	Sottoscrizione di accordi con persone fisiche e/o giuridiche .	Abuso nei servizi che comportano intermediazione dell'attività funebre	Codice etico; Carta dei servizi; Normativa regionale di settore;	attuata

L'analisi del rischio, come indicato dal PNA 2019, allegato 1, ha un duplice obiettivo: innanzitutto quello di comprendere in modo più approfondito gli eventi rischiosi, attraverso i cosiddetti “fattori abilitanti” alla corruzione e poi quello di “stimare il livello di esposizione a rischio” corruzione dei vari processi.

Si considerano “fattori abilitanti” degli eventi corruttivi i fattori la cui presenza nel processo condiziona la possibilità che si verifichino, appunto, eventi corruttivi. La loro analisi, inoltre, permette di individuare le risposte più appropriate, in termini di misure di prevenzione da introdurre in sede di trattamento del rischio. Naturalmente i fattori abilitanti possono essere, per ogni evento rischioso individuato, molteplici e combinati tra loro. Alcuni fattori abilitanti sono indicati nella tabella seguente.

La “stima del livello di esposizione a rischio” corruzione del processo è importante per individuare i processi su cui occorre concentrare l'attenzione, nella fase successiva di trattamento del rischio corruzione e in quella di monitoraggio.

La metodologia elaborata è, secondo le indicazioni del PNA 2019, di natura valutativa, sulla base dei criteri e delle operazioni sotto descritte.

Nel 2021, come più volte precisato, è stato avviato un nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione che, dopo l'aggiornamento della mappatura dei processi, ne stimerà il livello di esposizione con la nuova metodologia. La nuova metodologia è articolata in due parti.

Parte 1) valutazioni parziali.

Per stimare l'esposizione a rischio si definiscono, in via preliminare, gli indicatori di rischio. Gli indicatori individuati per la stima del livello di esposizione a rischio sono costruiti, tenendo conto dei fattori abilitanti del rischio sulla base della considerazione che il processo è tanto più

esposto a rischio corruzione quanto più sono rinvenibili, al suo interno, elementi che generano rischio. Nella tabella seguente sono riportati gli indicatori di rischio, a fianco del fattore abilitante da cui sono derivati concettualmente, con accanto, per ciascuno, i criteri di valutazione, che non sono astratti, ma sono calibrati sulla effettiva realtà organizzativa e amministrativa della società.

Per ogni indicatore è possibile esprimere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio, con valutazione “Alto”, “Medio” o “Basso”.

Il numero rilevante di indicatori, la copertura di tutti i fattori abilitanti del rischio corruzione individuati preliminarmente, nonché la contestualizzazione dei criteri valutativi permettono di disporre di una affidabile metodologia valutativa.

Fattore abilitante	Indicatore di rischio	Criteri di valutazione
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (monopolio di potere).	1. Grado di concentrazione del potere decisionale	<p>1. Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità è anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture: Rischio ALTO</p> <p>2. Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità è anche responsabile del procedimento ma sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture: oppure Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità non è anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità non è il responsabile del procedimento e altre strutture sono coinvolte nell'istruttoria : Rischio BASSO</p>
Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo e (livello di interesse sterno)	2. Tipologia di utenza/beneficiari	<p>1. Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti privati: Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo ha come destinatari/beneficiari dei soggetti pubblici: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo ha come destinatari dirigenti o funzionari interni nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche: Rischio BASSO</p>
Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo e (livello di interesse sterno)	3. Ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	<p>1. Il processo determina direttamente o indirettamente un vantaggio o uno svantaggio economico, pari o superiore a € 500.000: Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo determina, direttamente o indirettamente, un vantaggio o uno svantaggio economico inferiore a € 500.000 e pari o superiore a € 40.000: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo determina, direttamente o indirettamente, un vantaggio o uno svantaggio economico inferiore a € 40.000: Rischio BASSO</p>
Inadeguatezza della regolazione del processo in	4. grado di discrezionalità	<p>1. Il processo è discrezionale, con disciplina generica: Rischio ALTO</p>

termini di mancanza di chiarezza normativa o di eccessiva discrezionalità (es. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, assenza di una procedura scritta;		<p>2.il processo è discrezionale, disciplinato dalla legge e da un regolamento o un atto amministrativo generale:</p> <p>Rischio MEDIO</p> <p>3.il processo è vincolato per legge oppure è disciplinato da un atto generale che non lascia alcun margine di valutazione all'operatore:</p> <p>Rischio BASSO</p>
Inadeguatezza della regolazione del processo in termini di mancanza di chiarezza normativa o di eccessiva discrezionalità (es. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, assenza di una procedura scritta;	5. Grado di chiarezza e di complessità normativa	<p>1.il processo è disciplinato da norme poco chiare, farraginose, con fonti di diverso livello (europeo, statale o regionale):</p> <p>Rischio ALTO</p> <p>2.il processo è disciplinato da una pluralità di fonti normative (europeo, statale o regionale), per cui è complesso, ma il quadro normativo complessivo è chiaro:</p> <p>Rischio MEDIO</p> <p>3.il processo è disciplinato da norme chiare, di una sola fonte normativa (europea, statale o regionale):</p> <p>Rischio BASSO</p>
Opacità per assenza o carenza di trasparenza	6. Grado di trasparenza del processo	<p>1.la disciplina normativa del processo non prevede alcuna forma di pubblicazione di dati, di provvedimenti finali o endoprocedimentali e non sono previste pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013:</p> <p>Rischio ALTO</p> <p>2.la disciplina normativa del processo prevede forme di pubblicazione di dati, di provvedimenti finali o endoprocedimentali oppure sono previste pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013:</p> <p>Rischio MEDIO</p> <p>3. la disciplina normativa del processo prevede forme di pubblicazione di dati, di provvedimenti finali o endoprocedimentali e sono previste pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013:</p> <p>Rischio BASSO</p>
mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso la società siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	7. livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	<p>1.il processo è privo di controlli amministrativi, esterni alla struttura che lo gestisce:</p> <p>Rischio ALTO</p> <p>2.il processo ha controlli contabili-finanziari e/o, solo periodicamente, controlli amministrativi da parte di altra struttura:</p> <p>Rischio MEDIO</p> <p>3.il processo è sottoposto a controllo da parte di altra struttura:</p> <p>Rischio BASSO</p>
Non adeguata formazione , informazione e responsabilizzazione degli addetti in termini di inadeguatezza o assenza di competenze professionali	8. Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti. Parametri di verifica: a) grado di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento	<p>1.non sono state tenute riunioni di servizio nell'anno precedente oppure il grado di partecipazione media a corsi di formazione e aggiornamento del personale della struttura è significativamente inferiore (di oltre il 20%) a quello della partecipazione media dei dipendenti del gruppo HFS a corsi di formazione/aggiornamento:</p> <p>Rischio ALTO</p> <p>2.è stata tenuta nell'anno precedente almeno una riunione di</p>

	<p>dei collaboratori della struttura;</p> <p>b) realizzazioni di riunioni di servizio semestrali per la condivisione di obiettivi e risultati della struttura.</p>	<p>servizio e il grado di partecipazione media a corsi di formazione e aggiornamento del personale della struttura è in linea (pari o non inferiore del 20%) con quello della partecipazione media dei dipendenti del gruppo HFS a corsi di formazione/aggiornamento:</p> <p>Rischio MEDIO</p> <p>3. sono state tenute nell'anno precedente almeno due riunioni di servizio e il grado di partecipazione media a corsi di formazione e aggiornamento del personale della struttura è in linea (pari o non inferiore del 20%) con quello della partecipazione media dei dipendenti del gruppo HFS a corsi di formazione/aggiornamento:</p> <p>Rischio BASSO</p>
<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità, in termini di rispetto delle norme in materia di conflitti di interesse e delle disposizioni e delle misure generali o specifiche del PTPCT</p>	<p>9. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni disciplinari • Condanne anche non passate in giudicato per reati contro la PA o altri dove la PA è parte offesa, come truffa e simili; • Condanne anche non passate in giudicato dalla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa-contabile; • Segnalazioni di whistleblowers. 	<p>1. si è verificato almeno uno degli eventi che costituiscono parametro di verifica nel processo di esame Rischio ALTO</p> <p>2. si è verificato almeno uno degli eventi che costituiscono parametro di verifica in un processo della medesima struttura: Rischio MEDIO</p> <p>3. non si è verificato alcuno degli eventi che costituiscono parametro di verifica nella medesima struttura: Rischio BASSO</p>
<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità, in termini di rispetto delle norme in materia di conflitti di interesse e delle disposizioni e delle misure generali o specifiche del PTPCT</p>	<p>10. Grado di attuazione di misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione</p>	<p>1. il titolare della struttura competente per il processo non ha attuato misure di prevenzione della corruzione generali o specifiche programmate, per almeno due anni di seguito nell'ultimo triennio, senza giustificazioni condivise dal RPCT: Rischio Alto</p> <p>2. il titolare della struttura competente per il processo non ha attuato misure di prevenzione della corruzione generali o specifiche programmate, in un anno dell'ultimo triennio, senza giustificazioni condivise dal RPCT: Rischio MEDIO</p> <p>3. il titolare della struttura competente per il processo ha attuato, nell'ultimo triennio, tutte le misure di prevenzione della corruzione generali o specifiche, entro l'anno di programmazione oppure alcune non sono state attuate, per ragioni eccezionali, con condivisione del RPCT: Rischio BASSO</p>

Parte 2) valutazione complessiva.

Dopo la valutazione effettuata per singoli indicatori, occorre giungere ad una valutazione complessiva di sintesi del livello di esposizione al rischio del processo, da esprimersi in uno dei seguenti giudizi:

- Livello di esposizione ALTO;
- Livello di esposizione MEDIO;
- Livello di esposizione BASSO.

Gli indicatori, a tal fine, sono divisi in due categorie:

categoria A): quelli che registrano l’humus culturale (grado di formazione, propensione alla cultura della legalità) e organizzativo (stile direzione accentrato o decentrato, coinvolgimento o meno dei funzionari nel processo decisionale), in cui si muovono gli addetti al processo oggetto di valutazione; si tratta di fattori su cui il responsabile della struttura competente per il processo può incidere anche da solo (indicatori 1, 8 e 10);

categoria B): quelli che registrano maggiormente le caratteristiche del processo, basati su fattori normativi e organizzativi sui quali il responsabile della struttura non può incidere o non può incidere da solo (indicatori 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9).

Alla valutazione complessiva si giunge sulla base di criteri, sotto esplicitati, che sono stati fissati sulla base delle seguenti coordinate:

- Il principio di prudenza, raccomandato dal PNA 2019 per la valutazione di esposizione a rischio corruttivo;
- Il maggior “peso specifico”, ai fini della predittività del rischio corruzione, delle valutazioni basate sugli indicatori della categoria A rispetto a quello delle valutazioni ottenute dagli indicatori della categoria B. I fattori che registrano gli indicatori della categoria A sono considerati maggiormente predittivi rispetto agli altri: in un contesto sfavorevole con un basso livello di diffusione della cultura della legalità e di preparazione professionale, con una cattiva organizzazione, anche processi a basso impatto economico possono diventare ad elevato rischio corruzione.

I criteri per la valutazione complessiva di sintesi sono esplicitati nella tabella sotto riportata. Il rispetto dell’ordine di valutazione è fondamentale: solo se non sono soddisfatti i criteri di cui al punto 1, è possibile verificare quelli del punto 2, e se non sono soddisfatti neppure questi, è possibile passare alla verifica dei criteri di cui al punto 3.

Ordine di valutazione	Criteri per la valutazione di sintesi	Giudizio complessivo di esposizione a rischio corruzione
1°	>1 valutazione “ALTO” indicatori di categoria A oppure >3 valutazioni “ALTO” indicatori di categoria B	ALTO
2°	>1 valutazione “MEDIO” indicatore di categoria A oppure 1 o 2 valutazione “ALTO” indicatore di categoria B	MEDIO
3°	3 valutazioni “BASSO” indicatore di categoria A + 0 valutazioni “ALTO” indicatori di categoria B	BASSO

La **ponderazione** consiste nel considerare il rischio (l’evento rischioso) alla luce dell’analisi e nel raffronto con altri rischi, per decidere le priorità e le urgenze di trattamento.

I tre livelli di rischio che derivano dalla fase di analisi del rischio (1. LIVELLO ALTO 2. LIVELLO MEDIO 3. LIVELLO BASSO) permettono di determinare anche le priorità di trattamento.

Con la redazione del presente Piano la società ha ritenuto opportuno seguire i seguenti principi metodologici individuati nel PNA 2019:

- **Gradualità**: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità e/o la profondità dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi;
- **Selettività**: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni,

è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

A tal fine la società ha ritenuto opportuno procedere applicando il principio di gradualità alle aree di rischio, che, nel corso del triennio, verranno progressivamente dettagliate.

I risultati di questo lavoro sono riportati nel documento "**VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TRATTAMENTO**" di cui all'**allegato A**) del presente PTPCT.

Tenuto conto dei livelli di rischio per le aree individuate, livelli tutti contenuti nelle soglie di accettabilità, la società evidenzia che tale risultato è dovuto in parte anche alla adozione di procedure, protocolli e sistemi di controllo già presenti nell'organizzazione societaria a prevenzione del rischio di commissione di reati contro la P.A., strumenti implementati in sede di adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001. Tali livelli rappresentano pertanto la soglia che la società intende mantenere e non oltrepassare adottando misure che non possono essere inferiori a quelle già in uso, la cui efficacia dovrà essere costantemente verificata. Le misure prevenzionistiche attualmente applicate ed in corso di implementazione sono infra indicate.

PARTE TERZA: MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE

Misure generali

6 TRATTAMENTO DEL RISCHIO E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

La macro-fase di trattamento del rischio consiste nel processo necessario per modificare il rischio, ossia per individuare le misure da mettere in campo per eliminare o, se non possibile, almeno ridurre il rischio.

La fase a sua volta si articola nelle seguenti fasi.

- **Priorità di trattamento:** individuazione dei rischi su cui intervenire prioritariamente;
- **Individuazione delle misure:** per ciascuno di questi, individuare quali misure predisporre per eliminare o ridurre il rischio;
- **Indicazione del responsabile e del termine di attuazione:** per ciascuna misura da attuare occorre poi individuare il responsabile e il termine per l'implementazione.

Priorità di trattamento

La decisione circa la definizione delle priorità di trattamento del rischio spetta al RPCT, che terrà conto, nell'intervenire, di:

- a) livello di maggiore rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
- b) impatto organizzativo e finanziario della misura.

Il RPCT, nella decisione sulle priorità di trattamento, terrà conto della classificazione e della rilevanza del rischio. I rischi del livello ALTO devono avere la priorità assoluta in termini di trattamento e via via i rischi dei due successivi livelli.

Per quanto riguarda il livello BASSO spetta al RPCT valutare, ferma restando l'applicazione delle misure obbligatorie, se introdurre misure di prevenzione ulteriori o considerare il rischio accettabile, a seguito di un'analisi costi/benefici, pur continuando a tenere il rischio adeguatamente monitorato.

Individuazione delle misure

Questa fase contempla l'individuazione delle misure di prevenzione per eliminare il rischio o per ridurlo.

Le misure di prevenzione si suddividono nelle seguenti categorie fondamentali:

- a) **obbligatorie**: sono quelle previste come tali dal legislatore;
- b) **generali**: sono quelle , obbligatorie oppure no, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera organizzazione della società;
- c) **specifiche**: sono quelle che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio, nella macro-fase di valutazione del rischio corruzione.

In ogni caso, ciascuna misura di trattamento del rischio deve possedere le seguenti qualità:

- 1) efficacia nella neutralizzazione della causa o cause del rischio;
- 2) sostenibilità economica ed organizzativa;
- 3) compatibilità con le caratteristiche dell'ordinamento e dell'organizzazione della società.

Occorre poi considerare, prima di introdurre nuove misure, la presenza e l'adeguatezza di quelle già introdotte. Le misure di contrasto devono poi essere attuate. A tal fine occorre individuare, per ciascuna di esse, adeguatamente descritta:

- il termine finale di realizzazione, con eventuali fasi intermedie di realizzazione;
- il dirigente responsabile per l'attuazione (c.d. Titolare del rischio);
- gli indicatori di monitoraggio e il risultato atteso (target), da documentare adeguatamente.

In riferimento alla programmazione contenuta nel Piano, per ogni misura generale e specifica viene descritto lo stato di attuazione raggiunto nel corso dell'anno 2020, nonché i futuri step di avanzamento. Attesa la natura peculiare di Amsef srl, sono individuate le seguenti misure, valide per tutte le Aree a maggior rischio corruttivo.

7 Trasparenza: rinvio

La trasparenza rappresenta una delle misure di maggior rilievo per la prevenzione della corruzione. Sul punto Amasef srl ha recepito le innovazioni apportate all'attuale quadro normativo dal D.lgs. 97/2016: alla luce del nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza – art. 2/bis rubricato “Ambito soggettivo di applicazione “, che sostituisce l'art. 11 del D.lgs. 33/2013, la società ha ritenuto di doversi conformare a quanto prescritto.

Si rinvia in merito ai contenuti dell'art 20 del presente Piano.

8 Formazione

Misure di carattere generale	Stato di attuazione 2020	Fase e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto coinvolti
Programmazione e effettuazione di momenti formativi	In attuazione	1° fase: programmazione formazione attraverso determina AU; 2° fase: svolgimento di momenti formativi diversificati a seconda dei ruoli aziendali	Registri presenza. Eventuali test finali di verifica apprendimento dei contenuti	AU – RPCT-GDL

Il ruolo strategico della formazione, affermato già nella l. 190/2012 (art. 1, commi 5 e 9) e ribadito dal PNA 1015 (Parte Generale, par. 5) è stato recepito dalla società, che fin dalla sua prima edizione ha previsto nel PTPCT la formazione come misura primaria per la prevenzione della corruzione mediante la diffusione della cultura interdisciplinare della trasparenza e dell'integrità. Tale misura non ha trovato attuazione lo scorso anno a causa dell'emergenza

sanitaria che ha caratterizzato tutto il 2020. Pertanto nel 2021 la progettazione didattica dovrà essere organizzata in modo da poter essere attuata anche nel caso in cui la situazione pandemica dovesse prolungarsi ulteriormente, prevedendo nuove modalità di erogazione della proposta formativa rispettose delle norme di sicurezza anti contagio (webinar, classi costituite da numero limitato di persone con rispetto del distanziamento, ...)

Con riferimento alle aree a rischio corruzione delineate (o richiamate) nel presente documento la Società promuove attività formativa che preveda la trattazione di tematiche specifiche connesse alle attività a maggior rischio di corruzione, i presidi di controllo, i soggetti che li attuano e le sanzioni previste per il mancato rispetto delle misure di prevenzione. Tale attività proseguirà su due fronti:

- da un lato si prevede di organizzare durante il prossimo triennio una o più edizioni, secondo necessità, di un pacchetto formativo di base il cui obiettivo sia la sensibilizzazione sui temi della legalità, dell'etica e della trasparenza. In particolare che comprenda cenni sulla normativa D.Lgs. 231, sul regolamento europeo GDPR e sulle policy aziendali relative al corretto utilizzo dei sistemi informativi aziendali, sul Whistleblowing, su prossimi aggiornamenti normativi e qualsiasi altra eventuale tematica si ritenesse necessaria in futuro;
- dall'altro saranno pensati ulteriori momenti formativi specifici per i diversi ruoli aziendali, con particolare riferimento alla figura del RPCT che, in linea con il testo del PNA 2013, è il soggetto che in via prioritaria deve essere sottoposto ad una formazione in materia di anticorruzione.

Al fine di ottimizzare competenze e risorse, la formazione sarà organizzata dal gruppo di lavoro intra aziendale per tutto il personale delle aziende afferenti al gruppo, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate e delle peculiarità ed esigenze delle singole società. Il piano formativo (destinatari, obiettivi, contenuti, articolazione della proposta) sarà predisposto annualmente dal GdL e approvato dal CdA di Holding Ferrara Servizi Srl tramite delibera, che verrà inoltrata agli OA delle società controllate che lo recepiranno tramite determinazione.

9 Codice di comportamento

Misure di carattere generale	Stato di attuazione 2020	Fase e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile
Codice di comportamento	Codice adottato	1° fase: Aggiornamento del codice entro 2021; 2° fase: pubblicazione del codice entro 2021.	Comunicazione all'A.U. da parte del RPCT	AU - RPCT

La Società ha adottato, contestualmente alla redazione del Modello Organizzativo 231 di cui costituisce parte integrante, un proprio Codice Etico contenente una serie di regole di comportamento e di principi cogenti in tema di legalità e trasparenza a cui tutti i dipendenti, amministratori, collaboratori, soci, fornitori e terzi in genere debbono uniformarsi qualora intrattengano rapporti con la Società. Amsef srl valuterà l'aggiornamento del proprio codice etico, anche in occasione dell'adeguamento alle Linee guida specifiche che L'ANAC adotterà in corso d'anno. Si segnala che nel corso del 2020, non sono emerse situazioni di violazione delle disposizioni al Codice Etico.

10 Rotazione del personale

Misure di carattere generale	Stato di attuazione 2020	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile
------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------

Rotazione personale del	Attuazione di misure alternative	valutazioni di ulteriori misure 31/12/2021	Verifiche sul rispetto della disciplina	A.U.
-------------------------	----------------------------------	--	---	------

La rotazione del personale viene considerata dal legislatore e da ANAC quale misura preventiva finalizzata ad evitare ovvero limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione societaria, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati soggetti nello stesso ruolo o funzione. Viene altresì considerata come criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo conoscenze e partecipazione professionale. La rotazione, tuttavia, può essere attuata in un contesto aziendale ove le varie competenze non siano di elevata specificità e soprattutto ove vi sia una struttura organizzativa, anche in termini dimensionali, tale da non determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Nell'attuale assetto organizzativo di Amsef srl, che peraltro è una realtà priva di dirigenti e funzionari, la rotazione comporterebbe il rischio di sottrarre competenze professionali tecnico specialistiche da uffici-settori le cui attività, principali e connesse, sono anche caratterizzate da una necessaria tipicità riconducibile alle caratteristiche umane del singolo individuo. A titolo esemplificativo, si pensi ai servizi di trattamento salme e di tanatocosmesi effettuato dagli operatori dei servizi di onoranze funebri.

Per quanto alla "rotazione in prospettiva tra amministrazioni diverse", e quindi ad una sorta di mobilità che potrebbe in futuro contribuire alla creazione delle condizioni utili alla rotazione, si segnala che Amsef srl e Holding Ferrara Servizi srl hanno siglato un accordo a favore e sostegno della mobilità interna alle aziende del gruppo. Tale accordo mira a favorire la mobilità interaziendale per motivi quali: sopraggiunta inidoneità fisica alla mansione, richiesta diretta del dipendente, motivi di servizio, esigenze temporanee di servizio, professionalità specifica, riorganizzazione aziendale.

Date le caratteristiche dell'organizzazione e le ridotte dimensioni della società, nel caso sia disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge n. 97/2001, non è praticabile l'attribuzione di un incarico differente o il trasferimento in un ufficio diverso o il trasferimento di sede.

11 Cause ostative di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Misure di carattere generale	Stato di attuazione 2020	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile
Incompatibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di vertice	In attuazione	1° fase: Adozione/aggiornamento delle dichiarazioni in materia 31/12/2021; 2° fase: monitoraggio sulle dichiarazioni già rese.	Eventuali verifiche sulle dichiarazioni	U.U. - RPCT

Il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti con incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice (in particolare in capo all'A.U. tenuto anche conto che non sussistono incarichi dirigenziali), sia all'atto del conferimento dell'incarico, tempestivamente in caso di nuovi incarichi, sia annualmente in relazione alla verifica del mantenimento dell'assenza di cause di incompatibilità, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013. Il soggetto cui è conferito l'incarico, all'atto della nomina, rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di acquisizione dell'efficacia della nomina e va rinnovata annualmente in riferimento alle sole cause di incompatibilità.

Nel corso del 2020 si è provveduto a richiedere la dichiarazione in materia di incompatibilità all'Amministratore Unico e a pubblicarla sul sito della società in *Società trasparente>organizzazione>titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.*

12 Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione

Misure di carattere generale	Stato di attuazione 2020	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile
Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	In attuazione/adottata	1° fase: Adozione/aggiornamento delle dichiarazioni in materia; 2° fase: sottoposizione a dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori e operatori economici per la sottoscrizione; 3° fase: monitoraggio sulle dichiarazioni già rese.	Eventuali verifiche per casi di potenziali situazioni di conflitto	A.U. - RPCT

Ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 che ha introdotto l'art. 6 bis della legge n. 241/90, rubricato "**Conflitto di interessi**", il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Tenuto conto del fatto che la normativa in materia di conflitto d'interessi è costellata di disposizioni varie e non coordinate, nel corso del 2021, l'obiettivo è quello di predisporre una modulistica completa che ricomprenda tutte le varianti delle ipotesi di conflitto, così che l'A.U. e i dipendenti possano rendere dichiarazioni in piena consapevolezza.

In mancanza di personale dirigente, l'Amministratore Unico è responsabile per l'attuazione delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interesse; egli è tenuto a garantire l'attuazione delle suddette misure, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio, anche in coordinamento con il RPCT.

Si segnala che nel corso del 2020 non sono emerse situazioni in conflitto d'interesse, anche potenziale.

13 Whistleblowing – Tutela del dipendente che segnala illeciti

MISURE DI CARATTERE GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	SOGGETTO RESPONSABILE
Tutela del whistleblower	Fase attuata	Attivazione di un canale riservato per la trasmissione delle segnalazioni	Verifica dell'effettiva applicazione della piattaforma	A.U. - RPCT

Il "whistleblowing", consistente nella speciale tutela della riservatezza prevista per il dipendente pubblico – o ad esso equiparato - che segnala illeciti all'interno dell'Amministrazione, è stato introdotto nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 51, legge n. 190/2012). Proprio di recente, per dare maggiore tutela ai segnalanti, è stata emanata una specifica normativa con la legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano

venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Già, in passato, l'Autorità Anticorruzione ha fornito indicazioni in merito alle procedure per la presentazione delle segnalazioni con la determinazione

n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing), recepite con l'approvazione del "P.T.P.C.. 2016-2018".

La nuova normativa che ha disposto una nuova formulazione dell'art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D.Lgs. n.165/2001, ha demandato la procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni a successive linee guida dell'ANAC, emanate con la Delibera 1033 del 30 ottobre 2018 "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)". E indicazioni in essa contenute sono state applicate nel recente aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del presente piano, nonché della predisposizione di strumenti informatici aziendali per l'effettuazione delle segnalazioni, che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante e l'utilizzo di canali protetti per la trasmissione del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Le modalità di effettuazione e trattamento delle segnalazione, sono riportate anche nel sito istituzionale di Amsef Srl, al link appositamente realizzato per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (raggiungibile cliccando il menù "Segnalazioni Whistleblowing" in calce alla home page) e sono state materia di formazione e aggiornamento nel corso del 2019 di tutto il personale dipendente, dei collaboratori e degli amministratori delle società del gruppo Holding Ferrara Servizi Srl.

Si segnala che nel corso del 2020 non sono pervenute segnalazioni in materia di Whistleblowing.

14 La misura del c.d. "Pantouflage"

MISURE DI CARATTERE GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	SOGGETTO RESPONSABILE
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	In attuazione	1° fase: adozione/aggiornamento delle dichiarazioni ; 2° fase: sottoposizione ai dipendenti per la sottoscrizione in fase di assunzione e cessazione 3° fase. Inserimento clausola nei bandi e contratti;	Eventuali verifiche sul rispetto della disciplina	A.U. - RPCT

Nel corso del triennio 2021-2023, la società intende porre maggiore attenzione al tema del "pantouflage", riguardante il divieto per i dipendenti della società che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali o che hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria (elaborando atti endoprocedimentali obbligatori quali perizie e pareri), di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2011).

Come suggerito dal PNA 2019, la società provvederà a:

- aggiornare il proprio Regolamento e inserire apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedano specificatamente il divieto di *pantouflage*;

- prevedere una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione del servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- prevedere nei bandi di gara l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art 71 del D.lgs. n. 50/2016.

Come suggerito e chiarito nel PNA 2018, per quanto riguarda gli enti privati in controllo pubblico, il divieto del c.d. *pantouflage* si applicherà agli amministratori, con esclusione dei dipendenti, in forza del richiamo dell'art. 21 D.lgs. 39/2013 ai soli titolari di uno degli incarichi considerati nel citato decreto ; Amsef srl, pertanto, provvederà a:

- a) far sottoscrivere all'Amministratore Unico, al momento della cessazione del servizio o dell'incarico, una dichiarazione in cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- b) inserire, nei bandi di gara, la condizione che l'operatore economico concorrente non abbia stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi, in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165/2001.

15 Monitoraggio sull'attuazione del piano

Per la redazione e attuazione del Piano, il RPCT si relaziona con un referente aziendali e con l'Organo Amministrativo che partecipa al processo di adeguamento agli obblighi relativi all'anticorruzione, svolgendo attività informativa al fine di assicurare l'osservanza del Piano. Allo scopo di coordinare e organizzare l'attività richiesta dalla normativa, il RPCT svolge funzioni di comunicazione, informazione e fornisce, se del caso, le disposizioni operative. Inoltre, al fine di garantire omogeneità e razionalizzazione all'impianto strutturale del presente Piano, è opportuno che sia prevista un'adeguata misura di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Dato atto delle ridotte dimensioni di Amsef srl, il monitoraggio per la verifica dei risultati viene effettuato dal RPCT con cadenza semestrale, attraverso la predisposizione di un report di verifica in cui verranno declinati gli obiettivi raggiunti; in particolare entro il mese di luglio di ogni anno, vengono compilate dal RPCT delle check list valutative, una per ogni materia rilevante (anticorruzione, trasparenza, rapporti con gli operatori economici), dando atto dell'attività svolta nei primi mesi dell'anno. Con la relazione annuale del 15 dicembre di ogni anno, il RPCT potrà effettuare, invece, la ricognizione dello stato di avanzamento analizzando le azioni intraprese nel corso del secondo semestre.

Tali adempimenti verranno implementati anche attraverso l'uso della Piattaforma informatica per l'acquisizione dei Piani triennali messa a disposizione dall'ANAC. _

16 Informatizzazione dei processi

MISURE DI CARATTERE GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	SOGGETTO RESPONSABILE
Informatizzazione dei processi	In attuazione	1° fase: verifica della sostenibilità	Verifica dell'effettiva adattabilità dello strumento informatico	A.U. - RPCT

Per quanto concerne il livello di informatizzazione dei processi raggiunto da Acosea Impianti srl si segnala l'adesione alla piattaforma elettronica per la gestione delle segnalazioni (whistleblowing) messa a disposizione dell'utenza con apposito link sul sito della società.

Si prevede, inoltre, un raccordo periodico con il socio Holding Ferrara Servizi Srl, che a sua volta si rapporterà con il Comune di Ferrara per un riporto delle attività poste in essere.

17 Rasa – Responsabile dell’Anagrafica per la stazione appaltante

MISURE DI CARATTERE GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	SOGGETTO RESPONSABILE
RASA	Non applicabile	Non applicabile	Informazioni e dati identificativi aggiornati presenti nell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA)	Non applicabile

In ottemperanza al disposto dell’art. 33 ter, comma 1, del D.L. 179/2012, l’ANAC ha istituito nel 2013 il sistema AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti) relativo alle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale. Tale sistema comprende i dati anagrafici delle stazioni appaltanti, i relativi Legali Rappresentanti nonché informazioni classificatorie associate alle stazioni appaltanti stesse. La responsabilità dell’iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell’AUSA, nonché dell’aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti è attribuito al RASA. L’identificazione del RASA è intesa dall’aggiornamento 2016 al PNA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Data la non applicabilità ad Amsef srl della normativa in materia di contratti pubblici, stante la natura dell’attività della società interamente sul libero mercato, comporta la non iscrizione di Amsef srl all’Anagrafe delle stazioni appaltanti di ANAC.

Misure specifiche

18 Linee guida per l’uso degli strumenti informatici

La società ha adottato, come misura anticorruptiva, un documento denominato “Linee guida per il corretto utilizzo degli strumenti aziendali” approvato in data 13/12/2018 da Holding Ferrara Servizi srl e le sue controllate.

In un’ottica d’integrità, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, il documento intende fornire ai dipendenti le indicazioni per una corretta ed adeguata gestione delle informazioni aziendali, in particolare attraverso l’uso di sistemi, applicazioni e strumenti informatici.

In esso viene specificato che tutti gli strumenti utilizzati dal lavoratore (hardware, software, risorse, e-mail ecc) sono messi a disposizione dalla società per rendere la prestazione lavorativa. Gli strumenti, nonché le relative reti delle società del gruppo HFS a cui è possibile accedere tramite gli strumenti, sono domicilio informatico di Amsef srl.

Viene altresì precisato che i dati personali e le altre informazioni dell’Utente che sono registrati negli strumenti o che si possono eventualmente raccogliere dall’uso degli strumenti, sono utilizzati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

PARTE QUARTA: LA TRASPARENZA

19 Introduzione

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche». Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l’altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che «la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa».

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha evidenziato come la trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 è divenuta principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione. La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni. Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come "apposita sezione". Come l'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016 (cfr. Parte Prima, § 2., integralmente recepita dal PNA 2019), il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Anche Amsef Srl, in quanto società controllata dal Comune di Ferrara, è tenuta a pubblicare sul proprio sito societario gli atti e le informazioni indicati dalle norme sulla trasparenza dei dati ai sensi dell'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013, trovando applicazione la stessa disciplina prevista dal citato decreto legislativo per le Pubbliche Amministrazioni "in quanto compatibile".

Negli anni l'ANAC ha emanato specifiche linee guida di modifica della Determinazione n.8/2015 per le società con la Delibera Anac n. 1134 dell'8 novembre 2017 per fornire indicazioni sulla corretta attuazione della normativa a seguito delle modifiche alla Legge 190/2012 e al D.Lgs 33/2013. Tali procedure sono state totalmente recepite ed acquisite dal PNA 2019 al quale questa sezione fa specifico riferimento.

20 Gli obiettivi e i tempi

Gli obiettivi di trasparenza generali sono:

- Garantire e mantenere la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione "Società trasparente" dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 con modalità che assicurino lo sviluppo di una cultura della legalità ed integrità anche del proprio personale;
- Garantire il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati attraverso incontri di lavoro coordinati dal Responsabile della Trasparenza, garantendo il monitoraggio delle misure di trasparenza programmate;
- Attuare la ricognizione periodica delle banche dati e degli applicativi già in uso, al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- Assicurare, ove possibile, l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la

- produzione e pubblicazione dei dati;
- Organizzare, se possibile, le giornate della trasparenza in concomitanza con le società del Gruppo Holding Ferrara Servizi Srl e/o del Comune di Ferrara, socio di riferimento;
 - Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento alla catalogazione e riconoscibilità dei dati pubblicati e alla facilità di accesso da parte dei cittadini-utenti.

Gli obiettivi dell'anno 2021 sono:

- Adozione del presente Piano (contenente le misure organizzative della trasparenza) entro il 31/03/2021 come da proroga comunicata dall'ANAC e pubblicazione tempestiva del medesimo sul sito istituzionale della società;
- La realizzazione del coordinamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Accessibilità al sito internet istituzionale secondo i parametri definiti da Agid.

21 Revisione misure organizzative trasparenza

Le misure relative alla trasparenza verranno discusse ogni anno dal RPCT con un rappresentante della controllante, prima dell'approvazione del Piano.

22 Attuazione delle misure organizzative e degli obblighi di trasparenza

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei settori e degli uffici e si avvale del supporto di tecnici informatici esterni all'azienda, ma comunque afferenti al gruppo Holding. Verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità previsti dal presente documento e dal D. Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 39/2013, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l'attuazione del Piano.

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con il Responsabile.

23 Dati

Amsef Srl pubblica nella sezione denominata "Società trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013. Sul sito sono presenti anche note non obbligatorie, ma ritenute utili per informare il cittadino. Per quanto riguarda l'elenco del materiale da pubblicare, nonché la responsabilità della pubblicazione e dei tempi di aggiornamento si fa riferimento all'Allegato n. 1 delle Linee Guida di cui alla determina Anac n. 1134/2017.

I dati sono inseriti ed aggiornati sotto la diretta responsabilità del Responsabile individuato, che, con il supporto del Gruppo di Lavoro Intra Aziendale, provvede a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. I dati sono conservati su un server del Centro Elaborazione Dati che rispetta le norme poste a tutela della sicurezza dei dati. Il caricamento degli stessi avviene attraverso inserimento manuale tramite un'interfaccia con opportuna gestione delle permissions, ed è disponibile accedendo allo spazio *web* di Amsef Srl. Il materiale oggetto di pubblicazione è prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

L'adempimento degli incombeni prescritti deve avvenire in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
La pubblicazione ex D.lgs. 33/2013 di atti e documenti contenenti dati personali avviene nel rispetto ed in osservanza dei principi contenuti nelle leggi e regolamenti indicati al punto precedente, con riguardo particolare all’adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati personali trattati.

I documenti saranno mantenuti disponibili on line per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, salvi i diversi termini specifici previsti dal TU Privacy e dagli artt. 14 comma 2, 15 comma 4 del D. Lgs. 33/2013. Allo scadere del termine sono comunque conservati dalla Società all’interno di distinte sezioni di archivio e resi disponibili previa richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 33/2013.

24 Usabilità e comprensibilità dei dati

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti.

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurate	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca e complichino l’effettuazione di calcoli e comparazioni. selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica in modo
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove e ricorra l’ipotesi.
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l’utile fruizione dall’utente.
In formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto, sono riutilizzabili e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate

25 Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati

In ragione delle ridotte dimensioni organizzative della società la maggior parte delle attività sono svolte dal RPCT, fatta eccezione per la fase di caricamento dei documenti sul sito istituzionale che sono demandate al GDL.

Il RPCT, pertanto, ha un ruolo di regia, coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione. Il RPCT svolge, come previsto dall’art. 43 del D.lgs. 33/2013, l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della tipologia di dati.

26 Controllo e monitoraggio misure e obblighi di trasparenza

Alla corretta attuazione delle misure e degli obblighi concorrono il RPCT e tutti gli uffici e settori della Società, di concerto con il Gruppo di Lavoro Intra Aziendale. In particolare, il RPCT svolge il controllo sull'attuazione degli obblighi e delle misure previste e delle iniziative connesse, riferendo all'Organo Amministrativo eventuali inadempimenti e ritardi. A tal fine il RPCT informa le funzioni interessate delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e queste dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre trenta giorni dalla segnalazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT è tenuto a dare comunicazione all'Organo Amministrativo della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, tramite report scritto all'Organo Amministrativo. Tale attestazione dell'assolvimento degli obblighi si intende effettuato con la compilazione dello schema Excel predisposto da ANAC che costituisce la Relazione periodica cui è tenuto il RPCT. Resta tuttavia l'obbligo da parte del RPCT di segnalare tempestivamente all'Organo Amministrativo la accertata violazione degli obblighi ed adempimenti previsti dal presente documento e dalle precitate leggi e di comunicare ogni altro aspetto rilevante che non sia ricompreso nella Relazione di cui sopra e che necessiti di una valutazione urgente. Eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della società.

Il RPCT potrà avvalersi di auditor esterni per il controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte delle funzioni individuate. Egli potrà inoltre pianificare verifiche in coordinamento con l'OdV o con gli organi di vigilanza e controllo del Socio Unico.

Per ogni informazione pubblicata verranno verificati la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la comprensibilità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. Il RPCT ha inteso individuare un arco temporale di tre mesi quale termine congruo e tempestivo per la pubblicazione dei dati ed il relativo monitoraggio dell'adempimento (ove non previsto un diverso termine dalla legge, come indicato nell'Allegato 1 delle Linee Guida di cui alla determina Anac n.1134/2017).

27 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

In adempimento alla nuova normativa in materia di trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 101/2018, che ha modificato il c.d. Codice privacy, la società ha iniziato l'attività di adeguamento anche organizzativa e strutturale, procedendo, tra gli altri adempimenti, ad implementare il proprio sito istituzionale con un'area dedicata alla policy privacy.

Nel corso del 2021, tale attività di *compliance* proseguirà nelle forme e nei modi richiesti anche coordinando le disposizioni normative in materia di trattamento dei dati con quelle relative alla pubblicazione dei dati e documenti di cui al D.lgs. n. 33/2013, ivi compresi momenti formativi di tipo trasversale.

28 Accesso civico: "semplice" e "generalizzato"

Il Decreto Madia Trasparenza ha profondamente modificato le disposizioni sull'accesso civico contenute nel D. Lgs. 33/2013 ampliando la portata del diritto di accesso ai dati della Pubblica Amministrazione.

Accanto all'accesso civico "semplice" già presente nel Decreto cit. (art.5 c. 1), secondo cui chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione nei casi in cui sia stata omessa, il Legislatore ha aggiunto l'accesso civico

“generalizzato”, consentendo a chiunque, al di là di qualsivoglia titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione, anche ulteriori rispetto a quelli per cui vige un obbligo di pubblicazione.

L’ “accesso civico generalizzato” è quindi così sancito dall’art. 5 c. 2: *“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”*.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Qualora l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013, essa va presentata al RPCT ai seguenti recapiti,:

- per posta elettronica all’indirizzo: rpc@amsef.it;
- per posta ordinaria all’indirizzo: Amsef Srl - Via Fossato di Mortara 78, 44121 Ferrara, alla c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPCT:

- l’obbligo di segnalazione alla struttura interna competente relativa alle sanzioni disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- la segnalazione degli inadempimenti al vertice della Società per la valutazione ai fini delle assegnazioni di responsabilità.

Qualora l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, essa va presentata all’Ufficio dell’Organo Amministrativo ai seguenti recapiti:

- per posta elettronica all’indirizzo: amministrazione@amsef.it;
- per posta ordinaria all’indirizzo: Amsef Srl - Via Fossato di Mortara 78, 44121 Ferrara alla c.a. dell’Amministratore Unico.

Si applica il procedimento previsto dall’art. 5 D. Lgs. 33/2013, cui si rimanda.

29 PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Il Piano non deve essere trasmesso all’ANAC. Esso deve viceversa essere pubblicato sul sito *web* della società, sezione “Società Trasparente/Disposizioni generali”. Il Piano deve restare pubblicato, con eventuali modifiche od aggiornamenti, unitamente ai Piani degli anni precedenti.

Nel corso del 2020 il RPCT ha effettuato la registrazione della società sulla piattaforma di acquisizione dei PTPCT messa a disposizione da ANAC, caricato il relativo piano triennale 2020/2022 e generato a sistema la relazione annuale 2020.

Pertanto, in analogia con quanto indicato e posto in essere per l’anno 2020, il RPCT si attiverà e caricherà anche il presente Piano 2021/2023 sulla piattaforma gestita da ANAC.

30 PRINCIPALI LEGGI E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Nella redazione del presente Piano, e, più in generale, per l’assolvimento degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, ci si è riferiti al seguente quadro normativo (esposto in ordine cronologico):

- **D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.** “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

- delle amministrazioni pubbliche”;
- **D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196** - Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - **D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 s.m.i.**, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
 - **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81** ,“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 - **Legge 6 novembre 2012 n. 190** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - **Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica** recante “legge 190 del 2012 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - **D.P.C.M. 16 gennaio 2013** “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - **D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 - **D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39**, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 - **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62**, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
 - **Deliberazione 11 settembre 2013, n. 72/2013 della CIVIT (ora A.N.AC.)** di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla L. n. 190 del 2012;
 - **Deliberazione 24 ottobre 2013, n. 75/2013 della CIVIT (ora A.N.AC.)** di approvazione delle linee guida per l’adozione dei codici di comportamento delle singole pubbliche amministrazioni;
 - **D.L. 31 agosto 2013, n. 101**, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in particolare l’Art. 5 “Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance” che ha istituito l’A.N.A.C.);
 - **Circolare n. 1/2014 Ministero per la Pubblica Amministrazione del 14 febbraio 2014** “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza”;
 - **Delibera del Garante della protezione dei dati personali del 15 maggio 2014** “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
 - **D.L. 24 giugno 2014 n. 90** convertito in Legge dall’art. 1 L. 114/2014, in particolare l’art. 19 comma 15;
 - **Deliberazione ANAC n. 9 del 9 settembre 2014** recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa adozione dei PTPC, dei PTTI e dei Codici di Comportamento”;
 - **Deliberazione ANAC n. 146 del 18 novembre 2014** in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n.190);
 - **Deliberazione ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015** “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”;

- **Determinazione ANAC n. 6/2015 del 28 aprile 2015** recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)” nelle quali vengono specificati l’ambito di applicazione, l’oggetto delle segnalazioni e la procedura di tutela della riservatezza dell’identità del dipendente pubblico dichiarante;
- **Legge 27 maggio 2015 n. 69** “Disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
- **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015** “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- **Comunicato ANAC del 13 luglio 2015** “Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017 (aggiornamento annuale del 31 gennaio 2015)” – fonte superata dal successivo **Comunicato ANAC del 16 marzo 2018**;
- **Legge 7 agosto 2015 n. 124** “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- **Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015** recante “Aggiornamento 2015 al P.N.A.”;
- **Regolamento UE del 27 aprile 2016, 2016/679** - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- **D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97** “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- **Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati – Parere 8 giugno 2016, 2/2016** sulla pubblicazione dei dati personali ai fini della trasparenza nel settore pubblico;
- **Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016** recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- **Delibera n. 833 del 3 agosto 2016**, “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
- **D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175** “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- **Regolamento ANAC del 16 novembre 2016** in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- **Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016** “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- **Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016** “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
- **Circolare del Ministro per semplificazione e la Pubblica Amministrazione 30 maggio 2017, n. 2/2017** “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;
- **Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017** recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
- **Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017** “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- **Legge 30 novembre 2017, n. 179** “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- **Comunicato ANAC del 16 marzo 2018** “Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2018-2020”

- **D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101** - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- **Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018** sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- **Delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018** "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001".
- **Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018** "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- **Linee guida n. 12/2018 del 24 ottobre 2018** "Affidamento dei servizi legali";
- **Delibera ANAC n. 1186 del 19 dicembre 2019** concernente la segnalazione di presunte violazioni della normativa sul conflitto di interessi con riferimento al Segretario generale/RPCT della Giunta Regionale del omissis. Fascicolo UVIF/4477/2018;
- **Legge 30 dicembre 2018, n. 145** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" cd "Spazzacorrotti";
- **Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019** "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001";
- **Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019** "Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»";
- **Delibera ANAC n. 570 del 26 giugno 2019** "Linee Guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea»";
- **Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019** "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019";
- **Legge 19 dicembre 2019, n. 157** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".
- **Legge 28 febbraio 2020, n. 8** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (che ha sospeso l'applicazione degli artt. 46 e 47 d.lgs. n. 33/20)";
- **Legge 11 settembre 2020, n. 120** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- **Legge 30 dicembre 2020, n. 178** "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2021);
- **D.L. 31 dicembre 2020, n. 183** "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea".

ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021/2023 DI AMSEF SRL

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TRATTAMENTO

AREA RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione progressione del personale)

Processo	1. Indicatore di categoria A, sul grado di concentrazione del potere decisionale A/M/B/	2.3. Indicatore di categoria B, sul livello di interesse esterno A/M/B/	4. Indicatore di categoria B, sul grado di discrezionalità A/M/B/	6. Indicatore di categoria B, sul livello di opacità A/M/B/	7. Indicatore di categoria B, sul livello dei controlli amministrativi, interni o esterni A/M/B/	8. Indicatore di categoria A, sul livello di formazione e coinvolgimento degli addetti A/M/B/	9. Indicatore di categoria B, su eventi corruttivi passati A/M/B/	10. Indicatore di categoria A, sul grado di attuazione delle misure di trattamento A/M/B/	Giudizio sintetico sul livello di esposizione A/M/B/
Reclutamento	M	A	B	B	B	Non applicabile	B	B	MEDIO
Progressione carriera	M	M	M	B	B	Non applicabile	B	B	MEDIO

AREA RISCHIO : INCARICHI E NOMINE (ex nomina amministratori e affidamento incarichi dirigenziali)

Processo	1. Indicatore di categoria A, sul grado concentr. potere decisionale A/M/B/	2.3. Indicatore di categoria B, sul livello di interesse esterno A/M/B/	4. Indicatore di categoria B, sul grado di discrezionalità A/M/B/	6. Indicatore di categoria B, sul livello di opacità A/M/B/	7. Indicatore di categoria B, sul livello controlli amministrativi, interni o esterni A/M/B/	8. Indicatore di categoria A, sul livello formaz. e coinvolgimento degli addetti A/M/B/	9. Indicatore di categoria B, su eventi corruttivi passati A/M/B/	10. Indicatore di categoria A, sul grado attuaz. mis trattamento A/M/B/	Giudizio sintetico sul livello di esposizione A/M/B/
Nomina amministratori	B	A	M	B	B	Non applicabile	B	B	MEDIO
Nomina dirigenti	B	A	M	B	B	Non applicabile	B	B	MEDIO

REA CONTRATTI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Processo	1. Indicatore di categoria A, sul grado di concentrazione del potere decisionale A/M/B/	2.3. Indicatore di categoria B, sul livello di interesse esterno A/M/B/	4. Indicatore di categoria B, sul grado di discrezionalità A/M/B/	6. Indicatore di categoria B, sul livello di opacità A/M/B/	7. Indicatore di categoria B, sul livello dei controlli amministrativi, interni o esterni A/M/B/	8. Indicatore di categoria A, sul livello di formazione e coinvolgimento degli addetti A/M/B/	9. Indicatore di categoria B, su eventi corruttivi passati A/M/B/	10. Indicatore di categoria A, sul grado di attuazione delle misure di trattamento A/M/B/	Giudizio sintetico sul livello di esposizione A/M/B/
Predisposizione documenti oggetto del contratto: richiesta di offerta, disciplinare, schema di contratto	M	M	M	M	M	B	B	B	MEDIO
Conferimento incarichi professionali e consulenze	M	M	B	B	M	B	B	B	MEDIO

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (ex area erogazioni, contributi e sussidi)

Processo	1. Indicatore di categoria A, sul grado di concentrazione del potere decisionale A/M/B/	2.3. Indicatore di categoria B, sul livello di interesse esterno A/M/B/	4. Indicatore di categoria B, sul grado di discrezionalità A/M/B/	6. Indicatore di categoria B, sul livello di opacità A/M/B/	7. Indicatore di categoria B, sul livello dei controlli amministrativi, interni o esterni A/M/B/	8. Indicatore di categoria A, sul livello di formazione e coinvolgimento degli addetti A/M/B/	9. Indicatore di categoria B, su eventi corruttivi passati A/M/B/	10. Indicatore di categoria A, sul grado di attuazione delle misure di trattamento A/M/B/	Giudizio sintetico sul livello di esposizione A/M/B/
Erogazioni liberali non	M	B	M	B	B	Non applicabile	B	B	MEDIO

AREA: GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI ONORANZE FUNEBRI

Processo	1. Indicatore di categoria A, sul grado di concentrazione del potere decisionale A/M/B/	2.3. Indicatore di categoria B, sul livello di interesse esterno A/M/B/	4. Indicatore di categoria B, sul grado di discrezionalità A/M/B/	5. Indicatore di categoria B, sul grado di chiarezza e di complessità normativa A/M/B/	7. Indicatore di categoria B, sul livello dei controlli amministrativi, interni o esterni A/M/B/	8. Indicatore di categoria A, sul livello di formazione e coinvolgimento degli addetti A/M/B/	9. Indicatore di categoria B, su eventi corruttivi passati A/M/B/	10. Indicatore di categoria A, sul grado di attuazione delle misure di trattamento A/M/B/	Giudizio sintetico sul livello di esposizione A/M/B/
Attività funebre e presa in carico del servizio	B	B	B	M	B	B	B	B	BASSO
Rapporti con strutture sanitarie pubbliche e private	B	B	B	M	B	B.	B	B	BASSO